

Balerna, 12 maggio 2026

MM 11/2026 – Nuovo regolamento videosorveglianza

Ris. Mun. 462/12.05.2026

All'On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

Signori Presidente e Consiglieri,

il Comune di Balerna si è dotato già a partire dal 2016 di un Regolamento sulla videosorveglianza, approvando il MM 8/2016 nella seduta del 17 ottobre 2016, poi in seguito modificato e adattato alle normative superiori con il MM 2/2021 approvato nella seduta del 29 marzo 2021.

Il prossimo 1° luglio entrerà in vigore il nuovo testo di riferimento, la Legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo) è infatti stata adottata dal Gran Consiglio il 12 giugno 2025, dando seguito al messaggio del Consiglio di Stato del 17 maggio 2023. È così stato definito un quadro normativo uniforme e aggiornato relativo all'impiego della videosorveglianza da parte degli enti pubblici cantonali e locali e dei soggetti privati che esercitano compiti di diritto pubblico in Ticino.

Al momento dell'entrata in vigore della LViSo, i soggetti alla stessa (vedi art. 2 cpv. 1) saranno tenuti, conformemente all'articolo 13, a disporre di un regolamento di attuazione.

A tal fine, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD) ha messo a disposizione un regolamento standard, che è stato utilizzato come base.

Il nostro Comune dispone già di un Regolamento efficace, è stato pertanto integrato con i nuovi disposti, poiché la LViSo riprende in larga misura l'attuale modello di regolamento del 28 febbraio 2023 elaborato dall'ICPD, già utilizzato quale riferimento per il testo attualmente in vigore.



Vi invitiamo pertanto a

risolvere:

1. È approvato il nuovo regolamento sulla videosorveglianza nel Comune di Balerna;
2. È abrogato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 9 febbraio 2021.
3. La decisione avrà effetto con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Con perfetto ossequio.

Per il Municipio

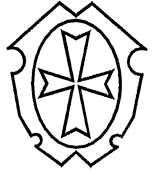
Il Sindaco
Avv. Luca Pagani



Il Segretario
Angelo Russo

Il MM è demandato per esame alla Commissione delle Petizioni

Allegati: Nuovo regolamento 2026
Regolamento in vigore 2021



Balerna, 12 maggio 2026

Regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica del Comune di Balerna

Il Consiglio comunale di Balerna

Visto l'art. 13 della Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica del
12 giugno 2025 (Lviso)

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Balerna eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 3 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

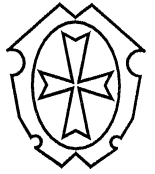
- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Può essere prevista una videosorveglianza invasiva per l'accesso ai beni amministrativi pubblici.

Art. 4 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 10 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Art. 5 Municipio**

¹ Il Municipio legifera sugli aspetti della videosorveglianza di cui all'art. 4 lett. a) Lviso, ed è l'organo responsabile ai sensi dell'art 4 cpv 6 LPDP.

² Definisce, in particolare, il servizio o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni, i luoghi soggetti a videosorveglianza e la tipologia di strumenti di videosorveglianza impiegati.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, della legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 6 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Approvazione e entrata in vigore

¹ Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

² Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Per Il Municipio

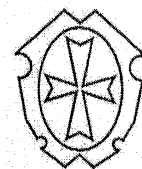
Il Sindaco

Avv. Luca Pagani

Il Segretario

Angelo Russo

Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 462 del 12 maggio 2026, dal Consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 2026 e ratificato dalla Sezione enti locali con risoluzione xxx del xx.xx.2026.



Balerna, 9 febbraio 2021

Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Balerna

Il Consiglio comunale di Balerna
visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2,
107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge
sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Balerna eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

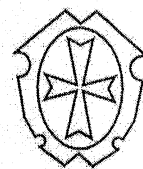
Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.



b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

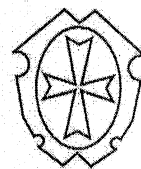
³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 10 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Per Il Municipio

Il Sindaco
Avv. Luca Pagani

Il Segretario
Angelo Russo

Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 109 del 9 febbraio 2021, dal Consiglio comunale nella seduta del 29 marzo 2021 e ratificato dalla Sezione enti locali con risoluzione 001533 del 12 luglio 2021.